

COMUNE DI LAIGUEGLIA

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE 2020

- D.G.R. 830 DEL 5 AGOSTO 2020 -

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 11 novembre 2020, che ha dettato gli indirizzi per intervenire con l'erogazione di contributi economici "una Tantum" per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19

Dato atto che con determinazione settoriale n. 319 del 19 novembre 2020 è stato approvato il bando ed il modulo per l'istanza per l'accesso ai contributi di che trattasi.

Preso atto che il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Fondo sociale affitti", secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 830 del 5 agosto 2020 ad oggetto "Legge n. 431/98 art. 11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del Fondo sostegno alla locazione 2020", al fine di ridurre il disagio abitativo a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ART. 1 - REQUISITI GENERALI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, **titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa, regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado.**

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Laigueglia occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti.

In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca e in tal caso deve essere prodotta copia della relativa registrazione, se la stessa non risulta tra le clausole contrattuali.

Per oneri accessori si intendono quelli indicati all'art. 9 della L.392/78 ossia spese condominiali, nonché quelle per le utenze.

Non sono ammesse richieste di contributo relative ad alloggi di Social Housing, di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'art. 2 della L.R. 29.06.2004 n. 10 o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.400,00 euro .

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Laigueglia e nell'immobile per il quale si richiede il contributo
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda , alla data di pubblicazione del presente bando, da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Liguria, così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 , A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza);
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere f) e g) non si applicano quando il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna fattispecie:

- alloggio accatastato come inagibile oppure sul quale sia pendente un provvedimento del Sindaco o di altra autorità giudiziaria che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
 - alloggio di proprietà, o quota dello stesso, assegnato in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - nuda proprietà di alloggio il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado.
- h) Riduzione superiore al 25% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primo cinque mesi dell'anno , anche a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento , riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc) sia a redditi di lavoro con contratto non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del governo)
 - i) valore dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo familiare, **non superiore a € 16.500,00**

j) Canone annuo di locazione, come contrattualmente stabilito, non superiore a € 8.400,00

I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ART. 2 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Ai fine del calcolo dell'ISEE vengono anche considerati i seguenti redditi non soggetti a IRPEF a qualunque titolo percepiti relativi all'anno 2020:

- Assegno sociale
- Indennità di accompagnamento
- Assegno di maternità (Legge 448/1998)
- Assegno al nucleo familiare numeroso (Legge 448/1998)
- Reddito di cittadinanza

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è pari al 40% del canone di locazione annuale (gennaio - dicembre 2020), arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a €. 200,00.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari ad € 2.000,00.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

ART. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ISTRUTTORIA –

La domanda, redatta su apposito modello allegato al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, **dovrà essere inoltrata entro il 23.12.2020**, a pena inammissibilità tramite:

- Consegna a mano all'ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
- Lettera raccomandata
- Fax al n. 0182 6911301
- Posta elettronica all'indirizzo: laigueglia @comune.laigueglia.sv.it
- Posta elettronica certificata : protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

All'istanza dovrà essere allegato:

- Copia del documento di identità in corso di validità
- Attestazione ISEE del nucleo familiare
- Copia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate
- Copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale o adesione alla cedolare secca.
- Copia dell'eventuale comunicazione attestante l'aggiornamento del canone di locazione secondo indice ISTAT o altra documentazione atta a dimostrare l'importo effettivo del canone applicato
- Copia codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate o quello di soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario per il quale permane il requisito della residenza con il firmatario.

Il Comune di Laigueglia non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il bando ed il modello d'istanza sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Laigueglia www.comunedilaigueglia.net oppure ritirabili presso il comune dal contenitore posizionato sul portone.

L'operatore dell'ufficio Politiche sociali del Comune di Laigueglia sarà a disposizione telefonicamente ai n. 0182 6911263 e 338 8713860 o via mail: rosi.gagliolo@comune.laigueglia.sv.it dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per ottenere supporto telefonico nella compilazione della domanda o per fissare un appuntamento con l'operatore del servizio con cui compilare l'istanza, è possibile chiamare ai n. 0182 6911263 - 338 8713860.

Si fa presente che, al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori, così come previsto dalle vigenti disposizioni riguardo all'emergenza da Covid, **le pratiche saranno gestite preferibilmente con modalità telematiche e telefoniche.**

Saranno escluse d'ufficio le domande:

- Pervenute dopo il 23.12.2020 scadenza stabilita nel bando
- Non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle previste nel presente bando
- Non complete di tutta la documentazione richiesta
- Non sottoscritte dal richiedente e sprovviste della fotocopia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 5 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI, CONTROLLI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA -

Successivamente alla scadenza del bando, l'Ufficio Politiche Sociali provvederà a verificare la regolarità delle istanze pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in graduatoria, sulla base della percentuale di incidenza canone/valore ISEE in ordine decrescente.

Tale graduatoria non sarà pubblicata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ma conservata presso l'ufficio. I cittadini che hanno presentato istanza riceveranno l'esito con l'ammontare del contributo o il motivo del diniego.

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché quelle di altri Enti (Es Agenzia delle Entrate) ovvero dei Comandi territoriali della Guardia di Finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del DPCM n. 159/2013 e degli art. 71 e 72 del DPR n. 445/2000.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

ART. 6 – LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI -

Il Comune di Laigueglia determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dal presente bando.

La liquidazione del contributo avverrà ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011 "Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a € 1000,00 e contrasto dell'uso del contante"

Il beneficiario dovrà pertanto comunicare il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate o quello di soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario per il quale permane il requisito della residenza con il firmatario.

Nel caso i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando un contributo proporzionalmente ridotto.

ART. 7- MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE -

Il Comune di Laigueglia ridurrà proporzionalmente il beneficio a tutti i richiedenti ammessi in graduatoria, nel caso in cui lo stanziamento previsto dal Comune attraverso fondi propri, sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno emerso dalla graduatoria.

ART. 8 DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI EREDI DEL RICHIEDENTE -

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del defunto richiedente e che continuino a condurre l'alloggio.

In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

Art. 9– INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Laigueglia, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fine delle tutele previste dal Regolamento UE n. 675/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi una tantum per il sostegno alle locazioni abitative di locazione.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

ALLEGATI :

- Modulo di domanda modello A)
- Modulo di autocertificazione residenza per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea modello B)